

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MAMMAcheMAMME APS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“**MAMMAcheMAMME APS**”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Cosenza, alla Via G. De Rada, n. 58/B e con durata illimitata.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (**co. 1, art. 5 Cts**). Si tratta dell'organizzazione e gestione di attività che abbracciano molteplici tipologie di quelle indicate dall'apposito articolo del Cts: da interventi sociali a prestazioni socio sanitarie, da attività formative ad attività di accoglienza e integrazione dei migranti, a finire alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare l'associazione:

- pone l'essere umano fin dal concepimento secondo una visione globale e unitaria aperta al contributo di tutte quelle discipline che operano in campi di studio e di indagine differenti, come la psicologia, la pedagogia, la sociologia, la medicina (ufficiale e naturale), l'educazione, la musica, l'arte nelle sue diverse espressioni e lo sport. Si propone l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per le donne e per le mamme; un laboratorio di idee, iniziative e attività finalizzate al sostegno della famiglia, un valido ponte tra pubblico e privato.
- mette al centro la donna nei suoi contesti di vita promuovendo politiche di genere con particolare attenzione alla multiculturalità, alla condizione di disagio, handicap e marginalità sociale;
- si propone la formazione e l'interazione fra le mamme sviluppando una serie di corsi che coinvolgono la mamma (e/o il papà, il nonno e la nonna) ed il bambino insieme.

L'obiettivo è la valorizzazione del tempo passato insieme attraverso le attività mamma/papa-bimbo nonna/nonno-bimbo. In particolare, i servizi erogati si rivolgono ad una fascia d'età compresa da 0 a 16 anni e hanno lo scopo di accompagnare ogni fase di crescita con delle attività specifiche e mirate.

Forte attenzione e dedicata alla famiglia in tutte le sue possibili espressioni e sfaccettature.

Si propone di favorire la ricerca attraverso un osservatorio sul territorio che monitorizza il benessere psicofisico della donna e della famiglia e offre un servizio di orientamento sociale, consulenza e trattamento psicoterapico e medico.

L'intento finale è quello di contribuire a migliorare la qualità della vita della donna, della coppia e della famiglia.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni connesse alle attività previste dall'Associazione;
- Offrire spazi didattici e di socialità riguardanti le diverse attività e Specializzazioni previste dall'Associazione;
- Promuovere il riutilizzo e lo scambio tra famiglie di vestiti, oggetti, utensili per bambini;
- Organizzare attività formative ed educative residenziali e non;
- Contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità e paternità consapevole;
- Diffondere informazioni corrette sulla fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione migliore della propria salute e contribuire alla demedicalizzazione dell'evento nascita;

- Organizzare laboratori, incontri tematici, per genitori (nonni e/o adulti di riferimento) e bambini/e insieme per promuovere il benessere della relazione e sostenere i benefici della lettura fin dalla primissima età;
- Favorire l'incontro e lo scambio intergenerazionale facendo delle conoscenze, saperi e competenze differenti occasione di crescita condivisa.
- Promuovere percorsi di formazione, laboratori, attività divulgative e informative contro la dispersione scolastica, contro l'omofobia, il bullismo, il razzismo, la violenza, sostenendo il rispetto di genere, delle differenze e della non violenza,
- Offrire consulenze e servizi psico-socio-sanitari anche domiciliari;
- Favorire la ricerca ed il confronto tra madri e coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
- Collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo delle pari opportunità e delle politiche della famiglia, per ampliare le possibilità di intervento a favore del territorio;
- Favorire l'aggiornamento e lo scambio di esperienze professionali attraverso l'organizzazione di incontri formativi a carattere multidisciplinare;
- Ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
- Realizzare ogni altra attività che riterrà utile per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Essa, inoltre, impegna i suoi associati ad un comportamento coerente e conforme con i suoi orientamenti, con la pratica di corretti rapporti umani e con il rispetto e la valorizzazione delle diversità, in modo da diventare essi stessi dei validi modelli di riferimento, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita personali e familiari, e, in una prospettiva ideale sempre più vicina, alla realizzazione di una civiltà dell'amore, una civiltà umana, con l'essere umano al centro.

L'associazione pur rimanendo un organismo autonomo, provvederà a promuovere rapporti di collaborazione con altre Associazioni impegnate in analoghe attività, nonché con enti pubblici, privati, ecc.

Può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts).

Può, altresì richiedere o accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte di enti locali che di enti privati e di qualsiasi altro ente nazionale ed estero. Organizzare e partecipare a progetti culturali, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati. L'Organo amministrativo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno

solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non effettua il pagamento della quota annuale nonostante sollecito, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nei casi stabiliti dalla legge);

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto* e può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail comunicato in sede di entrata in associazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;

- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina

del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il *controllo contabile* qualora non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o quando un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presentando richiesta per iscritto, da far pervenire all'organo di amministrazione, il quale dovrà essere in grado di esibire la documentazione entro 15 giorni dalla data della richiesta pervenuta.

ART. 17

(Volontari)

I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Ciò vale anche per coloro che ricoprono cariche amministrative, relativamente ad attività necessarie per il funzionamento dell'ente, ma estranee a quelle che caratterizzano la loro funzione amministrativa.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni di legge in vigore in quel momento. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli” (co. 1, art. 9 Cts).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Al. Leche Pae

Simone De Rosa

Anna Nastrota

Anna Papale Rullo

Giore Lomane

Ad Am

Prinelli Autbuietti

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 07-04-2023

al n° 369 della Serie 3

Importo versato € 285,00



Responsabile
P. L. Forte